

Danilo RIPONTI

## RESPONSABILITÀ PENALE CONNESSA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DOLO EVENTUALE.\*

Nota a Tribunale di Roma, 26.11.2008, Lucidi

\*L'Autore ringrazia l'avv. Benedetta Lolli per le preziose ricerche giurisprudenziali

Sul tema della rilevanza del fenomeno della criminalità connessa alla circolazione stradale nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, si è tradizionalmente affermato che “il legislatore è orientato nel senso tradizionale di considerare il delitto colposo come meno grave e perciò, sanzionabile più lievemente di quello doloso. Si tratta di un punto di vista ‘classico’, incentrato soprattutto sulla colpevolezza, ma che tiene poco conto della pericolosità, oggettiva e soggettiva, della delinquenza colposa della società moderna.”<sup>1</sup>

Tuttavia è corretto considerare la criminalità “stradale” come sempre e necessariamente colposa?

La tendenza alla deresponsabilizzazione della criminalità colposa ha costituito un dato purtroppo consolidato sia nell'orientamento prevalente della giurisprudenza che nelle scelte del legislatore, almeno fino alla legge 102 del 2006, che pur molto criticata sotto un profilo tecnico ha segnato una importante svolta da un punto di vista “filosofico” : la gravità e la frequenza spaventose del fenomeno, fortemente legato al progresso tecnologico, all'automazione dei procedimenti industriali, all'enorme diffusione della motorizzazione e ai mille riflessi della trasformazione scientifica e tecnica della società contemporanea<sup>2</sup>, infatti evidenzia un allarme sociale di prima grandezza e la pericolosità dell'autore del reato sovente manifesta peculiarità di particolare valenza criminogena, al punto che si è ritenuto di equiparare, per esempio,

---

<sup>1</sup> Mantovani F., *Diritto Penale*, CEDAM, Padova, III ed., 1992, p. 336.

<sup>2</sup> Corra M.M., *La criminalità colposa inerente al traffico stradale*, in *Rivista di Polizia*, 1979, 5 ss..

il delinquente stradale ad una specie di bomba innescata , pronta ad esplodere contro chiunque<sup>3</sup>.

Ma ciò non basta.

E' possibile affermare apoditticamente che l'uccisione di un uomo sulla strada rientra sempre e comunque nel paradigma della fattispecie aggrava di omicidio colposo?

In effetti la criminalità stradale costituisce una forma di devianza criminale vera e propria che si alimenta in forza dello scarso disvalore sociale attribuito agli eventi infortunistici stradali.

Le motivazioni di tale indulgenza sono molteplici, ma assolutamente non condivisibili: un omicidio a seguito di sinistro stradale distrugge un bene fondamentale come quello della vita umana, tutelato dalla norma costituzionale non solo come diritto fondamentale dell'individuo bensì come interesse della collettività (art.32 della Carta Fondamentale); il bene, preziosissimo, oggetto di tutela ne è distrutto e l'atteggiamento psicologico dell'agente solitamente è connotato da censure di negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi e regolamenti, che hanno cagionato un fatto doverosamente prevedibile ed evitabile, ma in taluni casi trascende la mera colpa, pur cosciente, cioè con previsione dell'evento (art.61 c.3 c.p.) e attinge a elementi di volitività eventuale rientranti nella struttura del dolo eventuale.

Un'interessante ma datata indagine statistica <sup>4</sup>,condotta su un campione di 75 agenti di P.S. e 75 studenti universitari, ha consentito di approdare ad esiti sconcertanti: 114 soggetti, di cui 61 agenti (su 75!), hanno escluso che il responsabile di un omicidio colposo dovuto a imprudenza stradale debba essere considerato un delinquente, pur considerando grave il problema dell'infortunistica stradale. Il fatto era inquietantemente sintomatico.

Invero nell'ultimo decennio si è amplificata la sensibilità dell'opinione pubblica su questo tragico problema, tuttavia il cittadino medio, finchè non sarà metabolizzata in

---

<sup>3</sup> Mantovani F.op.cit.,p.336.

<sup>4</sup> Cfr.Paradiso P.,La criminalità colposa connessa alla circolazione stradale, in Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense,10,Giuffrè,Milano,1988, p.137 ss..

modo radicato e definitivo una nuova cultura della vita e della sicurezza stradale, tende ad identificarsi, in quanto utente della strada, con il contravventore stradale e pertanto non intende criminalizzare le condotte di quest'ultimo poiché non intende criminalizzare se stesso; a causa di una ampia adesione ad una sottocultura che vede nella velocità estrema dei veicoli e nell'abilità nella guida in situazione di obiettiva pericolosità un modello affascinante da imitare, che veicola in sé impulsi psicoanalitici di sfida e di morte purtroppo tipici della società contemporanea, si innesca cioè quella che Sutherland ha definito come associazione differenziale, che costituisce causa sociologica della criminalità per cui la stessa si apprende per imitazione, soprattutto all'interno dei gruppi primari costituiti dalla famiglia e dai gruppi di amici.

Per questo motivo, il criminale stradale non subisce quella stigmatizzazione sociale che produrrebbe un decisivo effetto specialpreventivo e la mancata reazione sociale determina il venir meno di una forma primaria di prevenzione, individuata dalla teoria criminologica della cd. "labelling theory"<sup>5</sup> e determinata dall'"etichettatura", che il trasgressore subisce come deviante e socialmente pericoloso.

Il criminale stradale percepisce il clima di impunità sociale che accompagna le sue trasgressioni e se ne alimenta per persistere nelle condotte illecite, percepite dalla collettività più come eventi sfortunati che come comportamenti criminali.

Un approccio corretto del fenomeno, quindi, non può prescindere da una precisa qualificazione giuridica del fatto, che attribuisca l'adeguata rilevanza penale a comportamenti di gravità assoluta, connotati da una coscienza e una volitività eventuale dell'evento.

Nel nostro ordinamento il normale criterio di imputazione soggettivo per i delitti è il dolo, il quale consta di due elementi costitutivi, vale a dire coscienza e volontà.

L'elemento soggettivo dolo si declina differentemente sulla scorta del diverso atteggiarsi e combinarsi fra loro dell'elemento rappresentativo e di quello volitivo; da qui il senso della classificazione delle diverse tipologie di dolo.

---

<sup>5</sup> Cfr. Becker H.S. , *Outsiders* ,Free Press, New York,1963,p.9 e ,in termini riassuntivi estremamente limpidi, Ponti G.L., *Compendio di Criminologia*,Ed.Cortina,Milano,1980,pp.47-48.

Per quanto ci occupa, di particolare rilevanza sono in particolare tre figure di dolo, in cui elemento rappresentativo ed elemento volitivo, seppur in ogni caso presenti, si combinano e si atteggiano con sfumature ed intensità differenti.

La prima e fondamentale distinzione è quella fra dolo diretto e indiretto.

Per quanto riguarda la figura del dolo diretto essa risulta più comprensibile se guardato in contrapposizione a quello intenzionale.

Se nel secondo infatti prevale nettamente l'elemento della volontà, visto che il soggetto agente vuole con la propria condotta l'evento tipizzato nella norma, diversamente nel dolo diretto l'elemento volitivo comunque presente cede il passo al dominio dell'elemento della rappresentazione. La figura del dolo diretto si caratterizza infatti per la coscienza dell'agente circa l'alta probabilità del verificarsi dell'evento tanto alta da essere equiparabile alla certezza.

Nel dolo diretto il verificarsi dell'evento non è la finalità obiettiva della condotta del soggetto agente bensì la conseguenza certa della condotta stessa di cui si accetta il verificarsi perché strumentale al perseguimento della finalità ulteriore. Da tale impostazione scaturisce il concetto di dolo eventuale. Quest'ultimo si distingue dal dolo diretto per l'attenuarsi della consapevolezza che alla messa in opera della condotta faccia seguito il verificarsi dell'evento. Se si verte in tema di dolo intenzionale la condotta del soggetto ha come finalità obiettiva l'evento, in caso di dolo diretto il soggetto, la cui condotta mira ad una finalità ulteriore, prevede il verificarsi di altro evento quale conseguenza quasi certa della condotta e strumento per il realizzarsi della finalità ultima, quando invece si tratta di dolo eventuale, il soggetto agente prevede come possibile conseguenza della propria condotta un dato evento integrante gli estremi di un reato e, pur non potendo ragionevolmente ritenere di poterne certamente evitare il verificarsi, ugualmente pone in essere la condotta, accettando il rischio che il suddetto evento si verifichi finendo così per far ricadere l'evento stesso nella propria sfera di rappresentazione e volizione.

Il dolo va qualificato come "eventuale" quando vi sia la rappresentazione dell'agente della probabilità o della semplice possibilità del verificarsi dell'evento letale come

conseguenza della condotta medesima ed il rischio di quella verifica sia stato accettato con l'attuazione della condotta (Cass. SS.UU. Sent. 3426 del 6.12.1991).

Sempre in tal senso la Cassazione secondo cui il dolo "eventuale" è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità - o anche la semplice possibilità - che esso si verifichi e ne accetta il rischio. (Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 37385 del 22.09.2006) .

Le stesse SS.UU del Supremo Collegio avevano statuito la sussistenza del dolo "quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle" (Cass. SS.UU 12.4 1996, n 3571, Mele).

Appare chiaro pertanto alla luce di quanto fin qui detto che in tutte e tre le figure ricorrono seppur con differente intensità e in diversa misura i due tratti caratterizzanti l'elemento soggettivo del dolo, vale a dire coscienza e volontà.

Il nodo gordiano della querelle che qui si affronta riguarda la sottile linea di demarcazione che divide i due elementi soggettivi della colpa cosciente o colpa con previsione e del dolo eventuale, distinzione su cui si concentra l'odierna dissertazione, al fine di valutare se anche nella materia della criminalità stradale sono correttamente contestabili condotte dolose.

Si configura il dolo eventuale ogni qualvolta il soggetto si prefigura il rischio che alla sua condotta consegua un evento che, pur non essendo esito voluto, è comunque esito il cui verificarsi non si può ragionevolmente escludere, allorquando si pone in essere una determinata condotta.

La predetta condotta si distingue nettamente dalla colpa cosciente perché "in entrambe le ipotesi il soggetto si rappresenta l'evento antiggiuridico che è conseguenza della sua azione od omissione, ma mentre nel primo caso agisce accettando il rischio che l'evento possa verificarsi, nel secondo caso agisce nella certezza che l'evento non si verificherà e in ogni caso egli non vuole, neanche per ipotesi, che l'evento si verifichi" (Cass. Sez. I, 22.10.1997 n. 5969, Held).

Va peraltro ribadita sin d'ora la centralità della qualificazione di “ragionevole”: una volta che il soggetto si è rappresentato un determinato evento, quale conseguenza possibile seppur non voluta, della propria condotta, il verificarsi di quel determinato evento sarà imputabile al soggetto a titolo di dolo eventuale nell'ipotesi in cui fosse IRRAGIONEVOLE escludere che lo stesso potesse verificarsi.

Limitandosi ad osservare il mero significato letterale del termine “ragionevole”, esso letteralmente significa “conforme alla ragione”, vale a dire conforme ad un ragionamento razionale, in seno al quale la ricollegabilità di un evento ad una condotta non può prescindere dal criterio dell'esperienza e della conoscibilità.

Diversamente quando il soggetto che ponga in essere la condotta possa ragionevolmente pronosticare di essere in grado di evitare il verificarsi di quello evento che si rappresenta come un evento possibile ma non voluto, l'eventuale verificarsi dell'evento stesso potrà essergli imputato soltanto in termini di colpa con previsione, avendo questi previsto il suddetto evento quale una delle conseguenze possibili della data condotta ma non avendo accettato il rischio che lo stesso si verificasse, stante la ragionevole previsione di riuscire ad evitarlo. La linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre nella seconda ipotesi nonostante l'identità di prospettazione respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Ove l'evento mortale sia stato previsto anche solo come probabile, con accettazione del rischio del relativo accadimento, l'agente ne risponde a titolo di omicidio volontario sotto il profilo del dolo indiretto od eventuale (cfr. tra le tante, Cass. Sez. I, sent. 18.12.2003 Venutiruni; Cass. Sez. I, 2.10.2003 Pepe; Cass. Sez. I, sent. 20.5.2001 Milici; Cass. Sez. I 19.12.2002 Falorni).

Dunque in entrambe le ipotesi il soggetto si rappresenta l'evento anti-giuridico che è conseguenza della sua azione o omissione ma mentre nel primo caso agisce accettando il rischio che l'evento possa verificarsi, nel secondo caso agisce nella certezza che l'evento non si verificherà, confidando magari nelle sue capacità (G.U.P.

Tribunale di Roma sent, n.2708/08, in esame). Trattasi di atteggiamenti psicologici che vanno ricostruiti affidandosi agli elementi sintomatici evidenziati dal comportamento del soggetto. In tal senso Cass. sez 4 sent. 11024 del 20.12.96.

Non potendosi infatti indagare la psiche, l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato va effettuato alla stregua delle circostanze di fatto esistenti e note all'agente nel momento in cui la condotta è stata posta in essere, risalendo dalle stesse all'atteggiamento psichico. Così si esprimeva la Cassazione Sezione I, con la sentenza 22.10.1997 n. 5969.

E' demandato al Giudice risalire all'elemento psicologico del reato sulla scorta dei dati fattuali e circostanziali della vicenda. Risulta evidente che ove questi, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostrino la consapevole accettazione anche della sola eventualità che dalla condotta possa derivare la morte del soggetto passivo, l'agente risponderà dell'evento a titolo di dolo. A queste conclusioni giunge il G.u.p. presso il Tribunale di Roma nella recentissima sentenza n. 2708/08 Reg. Sent. qui esaminata.

La convinzione da parte del soggetto che pone in essere la condotta di riuscire a controllare gli esiti della stessa, riuscendo ad evitare l'evento temuto, esclude l'accettazione del rischio del suo verificarsi da parte del soggetto agente e di conseguenza integra l'elemento soggettivo meno grave della colpa cosciente, ma tale convinzione deve essere fondata su parametri razionali e non su mere sensazioni soggettive, sovente destituite del minimo fondamento fattuale.

La supposizione del soggetto agente di poter scongiurare l'evento in tanto rileva al fine di escludere il dolo in quanto risulti ragionevole; l'agente, cioè, deve trovarsi in una condizione fattuale e circostanziale tale da indurlo, secondo le regole della comune esperienza, a confidare ragionevolmente nella concreta possibilità di scongiurare l'evento. Una diversa interpretazione, che ancori la valutazione dell'atteggiamento psichico del reo esclusivamente a quanto da lui dichiarato a posteriori appare palesemente insostenibile e non condivisibile (G.u.p. presso il Tribunale di Roma Sentenza n. 2708/08, in esame ).

L'elemento differenziatore fra dolo eventuale e colpa con previsione dell'evento si basa sul criterio dell'accettazione del rischio: "risponde a titolo di dolo l'agente che, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo; risponde, invece, a titolo di colpa aggravata l'agente che, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi (in tal senso, la Cassazione Sez. I , sentenza n. 4912 del 7-4-1989; la giurisprudenza è sostanzialmente costante).

L'elemento soggettivo del dolo è costituito di due elementi, la coscienza e la volontà. Se per coscienza s'intende la rappresentazione che l'autore fa delle possibili conseguenze della propria condotta, per quel che riguarda l'elemento volitivo l'accettazione del rischio della verifica di un dato evento rientra nella sfera della volizione, seppur ictu oculi risulti di più facile apprezzamento la riconduzione alla sfera del voluto del dolo intenzionale di quanto non sia per il dolo eventuale.

Il punto focale del ragionamento diventa quindi la possibilità di inserire o meno un dato evento nella sfera della volizione dell'agente. E' sufficiente che il guidatore ubriaco freni nell'attimo che precede lo scontro perché si possa dire che non ha voluto l'evento? O invece l'entrata o meno nella sfera di volizione del soggetto è da valutarsi in relazione al momento che precede la messa in opera della condotta, e più precisamente va valutata in riferimento all'accettazione del rischio del verificarsi di un evento che il soggetto RAGIONEVOLMENTE non può pensare di riuscire con certezza ad evitare?

L'assunto da cui si muove l'interprete è quello per cui, stante l'altissima concentrazione di esiti mortali che conseguono ai sinistri provocati da automobilisti lanciati in folli corse in itinerari cittadini sovraffollati, come nel caso di specie, ovvero guidano intossicati da alcool o sostanze stupefacenti, sulla base di una valutazione razionale e ragionevole di conoscenza e conoscibilità, non può il soggetto ragionevolmente ritenere di poter controllare gli esiti della guida così sconsiderata.



E' dato di comune dominio, ampiamente divulgato dai media, che la velocità elevata costituisce un vero e proprio fattore killer sulle strade e la stessa capacità di guida è assolutamente compromessa dall'assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope.

Partendo dall'esame della sussistenza dell'elemento della coscienza, è inconfutabile che chi si mette alla guida di un'autovettura quasi giocasse ad un video-game ovvero dopo aver bevuto alcolici o assunto sostanze stupefacenti, sia cosciente che fra i possibili esiti di tale condotta rientri anche il verificarsi di un sinistro con esiti più o meno gravi. A questo punto l'analisi dell'interprete, sviscerata la questione della coscienza quale primo aspetto dell'elemento soggettivo del dolo, passa al secondo e più discusso degli aspetti, vale a dire quello della volontà. La giurisprudenza, ed anche l'innovativa ed importante sentenza in esame sul tema specifico della criminalità connessa alla circolazione stradale, afferma che accettare il rischio che uno dei possibili esiti di una condotta si verifichi (e si ha accettazione del rischio quando non si può A RAGIONE escluderlo), equivale a volerlo, anche se non direttamente: ecco perché si parla di dolo eventuale e non certamente di dolo diretto, ma si tratta sempre e comunque di una declinazione dell'elemento soggettivo del dolo e non della ben più temperata colpa con previsione!

Sulla base del criterio razionale ed empirico della conoscibilità si verifica un'anticipazione del momento in relazione al quale valutare se vi sia volizione o meno dell'evento potenziale conseguenza della condotta.

Per l'interprete non rileva cosa formi oggetto della volontà dell'agente nel momento che precede immediatamente il verificarsi dello stesso, rilevando invece la prognosi che il soggetto compie in forza di un ragionamento razionale alla luce del criterio dell'id quod plerumque accidit sugli esiti della propria condotta quando si appresta a mettere in atto la condotta e non nel momento che immediatamente precede gli esiti della stessa.

In ordine all'elemento psicologico del reato de quo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari nell'ordinanza 31.01.08 escludeva che la condotta posta in essere dall'agente fosse sorretta da colpa, cioè dalla semplice negligenza,

imprudenza o imperizia di chi viola in condizioni ordinarie le regole della circolazione stradale, affermando invece la sussistenza dei presupposti del dolo indiretto :”partendo dal dato obiettivo e notorio, rientrando ormai nell’id quod plerumque accidit, che il porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dei processi intellettivi da assunzione di stupefacenti aumenta considerevolmente il rischio di cagionare sinistri stradali con esiti letali per gli utenti della strada coinvolti, ne consegue che il corretto elemento psicologico che sorregge le condotte deve essere ravvisato non nella semplice negligenza, imprudenza o imperizia ma bensì quanto meno nel dolo indiretto “.

La valutazione del soggetto agente se personale e non suffragata da criteri razionali in ordine alla possibilità dello stesso di controllare gli esiti della propria condotta evitando il verificarsi dell’evento integrante gli estremi di reato è valutazione evidentemente ininfluente per il diritto, e non certo tale da influire sulla sua colpevolezza al fine di escludere il dolo.

Ritornando alla sottile differenza fra dolo eventuale e colpa con previsione, quest’ultima connotata dall’imprudenza ma non dagli elementi tipici del dolo quali appunto coscienza e volontà, appare importante soffermarsi sui parametri che consentono di imputare l’evento alla condotta del soggetto a titolo di dolo eventuale o di colpa con previsione.

L’interprete, partendo dall’analisi della condotta dell’agente in relazione al contesto ed alle circostanze concrete, arriva a concludere che se all’atto di porre in essere la condotta si poteva ragionevolmente ritenere di evitare l’esito che poi, contro ogni previsione razionale, si è comunque verificato, si verte in tema di colpa cosciente; se invece il soggetto, pur non potendo sulla base di una valutazione razionale escluderne il verificarsi, ha posto comunque in essere la condotta accettando il rischio del suo venire in essere e quindi, seppur non direttamente, volendo l’evento, siamo nell’area soggettiva del dolo eventuale.

Tornando al fatto oggetto della sentenza qui esaminata, la stessa lo sintetizza efficacemente: *l'imputato, alla guida di una vettura di grossa cilindrata,*

*attraversando un incrocio in zona centrale della capitale, in orario in cui era levata la circolazione pedonale e veicolare (basti considerare il numero dei testi oculari presenti), procedendo a velocità estremamente elevata, non inferiore ai 90 Km orari, attraversando consecutivamente due incroci nonostante il semaforo nella sua direzione di marcia indicasse luce rossa, si è evidentemente rappresentato il rischio di incidenti, anche con possibili gravi conseguenze. Ciò nonostante non ha desistito dalla sua folle condotta di guida accettando almeno in parte il rischio di un evento drammatico. Appare evidente come in quest'ultimo caso, non poteva esserci una previsione razionale di capacità di impedire l'evento; o meglio forse l'agente riteneva di poterlo evitare, ma questo certamente in base a valutazioni fallaci e non razionali, e quindi sostanzialmente accettando l'evento come conseguenza della condotta pericolosa.*

La problematica della sottile ma significativa differenza fra colpa cosciente e dolo eventuale viene prepotentemente in rilievo in modo paradigmatico in tema di responsabilità penale da trasmissione del Virus HIV. Dal contrasto giurisprudenziale che persiste fra fautori dell'imputazione a titolo di dolo eventuale ed invece sostenitori della colpa con previsione si evidenzia nuovamente come la differenza fra i due elementi soggettivi consti in un diverso atteggiamento psicologico da evincersi dalla condotta tenuta e dalle circostanze.

Appare pertanto condivisibile, a parere dello scrivente, la corrente giurisprudenziale secondo cui il soggetto consapevole di essere affetto dal virus dell'HIV ed indubitabilmente cosciente della circostanza per cui fra gli esiti possibili dell'attività sessuale non protetta vi sia anche la trasmissione del virus, non possa ragionevolmente ritenere, alla luce delle conoscenze razionali ed empiriche attualmente in possesso alla società degli uomini, di poter controllare la trasmissione del virus ed evitarla, a fronte delle succitate omissioni precauzionali. Alla luce di questo stringente ragionamento il Tribunale di Cremona riconosceva il soggetto colpevole del reato di omicidio doloso imputato a titolo di dolo eventuale, asserendo che questi, omettendo di adottare le precauzioni all'uopo previste, seppur conscio del

proprio stato di salute, poneva in essere una condotta avente fra i proprio possibili esiti anche la trasmissione del virus e, ciò nonostante, non si asteneva dalla condotta pericolosa, accettando il rischio di trasmettere al partner la malattia (Tribunale di Cremona, 14 Ottobre 1999; inoltre SUMMERER in Riv. It. dir. proc. pen., 2001, nota; NICOSIA, in Foro It., 2000, II, 348, nota).

L'accettazione del rischio da parte del soggetto agente, riconduce l'evento trasmissione virus e conseguente morte alla sfera della volontà seppur indiretta dello stesso, configurandosi pertanto l'elemento soggettivo del dolo.

Di diverso avviso invece la Corte di Assise di Appello di Brescia, la quale, con sentenza del 26 Settembre 2000, riformando la pronuncia di primo grado che accoglieva la tesi dell'omicidio volontario, dichiarava l'imputato colpevole di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento ex art. 61 n. 3 c. Per questo secondo orientamento giurisprudenziale l'imputabilità del reato a titolo di colpa con previsione o diversamente a titolo di dolo eventuale discende da una valutazione del grado di consapevolezza attribuibile al reo, alla luce per esempio della capacità culturale dello stesso quale indice rimesso alla discrezionale valutazione dell'interprete.

Sul peso dirimente dell'atteggiamento psicologico del soggetto agente rispetto all'evento letale, atteggiamento che l'interprete deve ricostruire sulla scorta del grado di consapevolezza imputabile al soggetto, avuto riguardo ad indici rivelatori connessi al soggetto agente stesso, alla condotta dallo stesso posta in essere ed alle altre circostanze del reato, torna la Cassazione penale con la sentenza n. 30425 del 3 agosto del 2001. Secondo la Cassazione infatti, il soggetto sieropositivo da Hiv che, avendo rapporti sessuali senza protezione con un partner inconsapevole, lo contagi e ne cagioni la morte per AIDS, ne deve rispondere o a titolo di omicidio volontario, sotto il profilo del dolo eventuale, o a titolo di omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente, a seconda di quale risulti essere stato il suo atteggiamento psicologico rispetto all'evento letale.

Per dovere di completezza occorre sottolineare che ad oggi la giurisprudenza di legittimità non ha risolto il contrasto, ritenendo astrattamente configurabile in tema di trasmissione del virus HIV tanto la fattispecie dolosa quanto quella colposa, lasciando alla discrezionalità dell'interprete la valutazione circa il grado di consapevolezza del soggetto in merito, vale a dire nel caso di specie, al rischio ed alle modalità di trasmissione nonché agli esiti mortali della malattia.

Si ritorna quindi nuovamente sui concetti di conoscenza e conoscibilità e consapevolezza, giacché va indagato se alla luce di questi parametri, vi sia stata o meno nel soggetto agente RAGIONEVOLE SPERANZA di evitare l'evento o invece accettazione del rischio del suo verificarsi rispetto all'evento che lo stesso si è in ogni caso rappresentato quale conseguenza possibile della condotta.

Apparirà di facile intuizione come i succitati parametri di conoscenza e conoscibilità siano concetti spiccatamente fluidi, che soggiacciono vale a dire all'evoluzione del pensiero, dei tempi e dei costumi, da qui la forte correlazione fra le tematiche che qui si accennano e la coscienza della società e non a caso infatti la distinzione fra i due elementi soggettivi della colpa cosciente e del dolo eventuale viene in evidenza con riguardo a fattispecie connotate da forte allarme sociale, ed in particolare sinistri mortali per guida assolutamente sconsiderata ovvero in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, o gravi infortuni sul lavoro.

Su quest'ultimo punto si registra infatti un recente fatto di cronaca giudiziaria dove in ordine ad un infortunio mortale sul lavoro al datore di lavoro è stato appunto contestato il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, sulla scorta di un giudizio di irragionevolezza formulato a carico della valutazione di quest'ultimo circa l'evitabilità, a fronte di sistemi di sicurezza assenti o comunque carenti, del verificarsi del sinistro, che poi si è effettivamente verificato con esiti mortali.

In una tematica di straordinario interesse giuridico e sociale ha fatto quindi irruzione la sentenza in esame, che ha statuito la configurabilità dell'omicidio volontario con dolo eventuale in relazione ad un gravissimo omicidio plurimo connesso alla circolazione stradale in danno di due giovani.

Tale pronuncia ci appare espressione di attenta , coraggiosa e raffinata sensibilità giuridica, che giudicando in un caso di specie, ribadisce tuttavia principi fondamentali per il vivere civile.

Come ogni sentenza , quella in esame deve decidere un caso concreto , sulla base esclusivamente della legge . E tanto ha fatto, con i gravami che saranno prevedibili.

Tuttavia la domanda di Giustizia di tante Vittime della strada, a seguito del dolore provocato da tante vite spezzate sulla strada , potrà rinvenire nei principi ivi espressi e nella severità che talvolta si impone come argine necessario a comportamenti di particolare antisocialità, la ferma volontà delle Istituzioni di difendere i Valori fondamentali della società civile, primo tra tutti quello della Vita.